# Legge Regionale 11 luglio 1994, n. 50

# Interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica dei bacini idrografici toscani.

(Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 20.07.1994)

#### **INDICE**

- Art. 1 Finalità degli interventi
- Art. 2 Proposte di programma
- Art. 3 Valutazione delle proposte di programma
- Art. 4 Approvazione del programma
- Art. 5 Accordi di programma
- Art. 6 Finanziamento regionale
- Art. 7 Stanziamento per il biennio 1994-95
- Art. 8 Variazione di bilancio
- Art. 9 Autorizzazione alle obbligazioni

#### Art. 1

# Finalità degli interventi

- 1. La Regione Toscana promuove e concorre a realizzare un programma organico di interventi strutturali finalizzati alla messa in sicurezza idraulica di tutto il territorio regionale, con particolare riferimento a quelle situazioni che hanno mostrato maggiore criticità in occasione degli eventi alluvionali degli anni 1990-93.
- 2. Gli interventi devono rispondere al criterio della organicità a livello di bacino e/o di sottobacino idrografico.
- 3. Gli interventi devono nel loro complesso perseguire l'obiettivo della messa in sicurezza dei siti ove vengono realizzati senza peraltro aggravare la situazione a valle degli stessi.

### Art. 2

#### Proposte di programma

- 1. Per i bacini o sottobacini che ricadono nei territori di propria competenza, le Amministrazioni Provinciali provvedono alla predisposizione delle proposte che concorrono a formare il programma di cui all' art. 1, di concerto con gli enti Locali ((1)) interessati e con la collaborazione degli Uffici regionali del Genio Civile.
- 2. Nei bacini o sottobacini il cui territorio ricade sotto la competenza di più Amministrazioni Provinciali, queste procedono d'intesa tra loro.
- 3. Le Amministrazioni Provinciali stabiliscono le priorità d'intervento in ciascun bacino o sottobacino, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) vulnerabilità degli insediamenti abitativi e produttivi e delle infrastrutture essenziali esistenti;
- b) interventi che configurino soluzioni strutturali.
- 4. Le Amministrazioni Provinciali sono tenute a specificare lo stato della progettazione delle diverse proposte di intervento, nonché il costo previsto.

## Art. 3

# Valutazione delle proposte di programma

- 1. Le Amministrazioni Provinciali presentano alla Giunta Regionale le proposte di programma di cui all' art. 2 entro il termine perentorio di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. In caso di inadempienza delle Amministrazioni Provinciali, la Giunta Regionale con proprio atto incarica i Geni Civili territorialmente competenti di elaborare entro trenta giorni le proposte di programma mancanti, sentiti gli Enti Locali interessati.
- 3. La Giunta Regionale sottopone le proposte di programma all'esame di un nucleo di valutazione avente l'incarico di giudicare in linea tecnica e sotto il profilo dei costi di massima le proposte presentate.
- 4. Il nucleo di valutazione è costituito dalla Commissione Regionale Tecnico Amministrativa Sezione Lavori Pubblici integrata da:
- a) un dirigente o funzionario di profilo tecnico del Dipartimento Ambiente;
- b) un dirigente o funzionario di profilo tecnico del Dipartimento Agricoltura e Foreste;

- c) un dirigente o funzionario di profilo tecnico del Dipartimento Urbanistica.
- Alle riunioni del nucleo di valutazione partecipa anche un dirigente o funzionario di profilo tecnico dell'Autorità del Bacino di riferimento, limitatamente all'esame delle proposte che si riferiscono a quel bacino.
- 6. Alla nomina dei membri aggiunti componenti il nucleo di valutazione provvede la Giunta Regionale, su designazione delle Autorità di Bacino per quel che concerne i propri rappresentanti.

# Art. 4

# Approvazione del programma

- 1. La Giunta Regionale, previa acquisizione del parere espresso dal nucleo di valutazione di cui al precedente art. 3, elabora la proposta di programma complessivo e le relative priorità per i bacini e i sottobacini e li trasmette al Consiglio Regionale per la loro approvazione.
- 2. La Giunta Regionale è competente per l'attuazione del programma.
- 3. Il programma di interventi può essere modificato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta per sopravvenute esigenze di sicurezza idraulica.
- 4. Nel programma sono comunque compresi i progetti esecutivi, relativi ad interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica degli insediamenti abitativi e produttivi esistenti, già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino ad importo complessivo di L. 25 miliardi. (2)

#### Art. 5

# Accordi di programma

- 1. Per la realizzazione degli interventi prioritari compresi nel programma di cui al precedente art. 4 e finanziati con le disponibilità di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta Regionale conviene con gli Enti Locali territorialmente interessati per ciascun bacino o sottobacino la stipula di appositi Accordi di Programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
- 2. Gli accordi devono quanto meno contenere:
- a) l'individuazione del soggetto pubblico che provvede alla realizzazione dei lavori;
- b) il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori;
- c) il termine entro il quale ogni soggetto competente deve rilasciare eventuali provvedimenti autorizzativi e/o concessivi o altro;
- d) l'importo del finanziamento regionale da attribuire a ciascun intervento;
- e) l'importo del finanziamento garantito da ciascuno degli altri soggetti interessati.

#### Art. 6

# Finanziamento regionale

- 1. La Regione provvede al finanziamento della spesa occorrente alla realizzazione degli accordi di programma di cui all' art. 4 con i fondi stanziati dalla presente legge, nonché con le risorse che potranno essere rese disponibili da ulteriori disposizioni di legge o provvedimenti.
- 2. Il finanziamento regionale degli interventi avverrà in misura non superiore al 50% dell'importo dei progetti relativi agli interventi medesimi.
- 3. Il finanziamento regionale potrà essere inoltre elevato al 75% per i comuni fino a 5.000 abitanti, nonché per quelli che si trovino in situazione di dichiarato dissesto finanziario.
- 4. Ai comuni che si trovino nell'accertata impossibilità di reperire le risorse per la partecipazione al cofinanziamento di cui al quinto comma, la Giunta regionale, previa apposita convenzione che disciplini termini e modalità di restituzione, può anticipare la somma occorrente in misura comunque non superiore al 25% dell'importo di progetto.
- 5. Al cofinanziamento dei progetti per la parte residuale provvedono gli enti interessati e sottoscrittori degli accordi di programma di cui all' art. 5 per ciascun bacino o sottobacino.
- 6. La Giunta regionale, al solo fine di consentire l'accelerazione delle procedure di gara, può, previa apposita convenzione che disciplini le modalità di restituzione, anticipare la quota di cofinanziamento a carico delle altre amministrazioni firmatarie dell'accordo di programma di cui all' art. 5. ((3))

# Art. 7

# Stanziamento per il biennio 199495

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 50 miliardi, di cui L. 20 miliardi nel 1994 e L. 30 miliardi nel 1995.

# Art. 8

# Variazione di bilancio

- 1. Alla autorizzazione della spesa di cui al precedente art. 7 si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di cui all' art. 2 della L.R. 28 gennaio 1994 n. 14 recante "disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1994-1996" per complessivi L. 50 miliardi, di cui L. 20 miliardi nel 1994 e L. 30 miliardi nel 1995.
- 2. Al Bilancio pluriennale 1994-1995 è apportata la seguente variazione:

#### Omissis.

- 3. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al precedente art. 7 si provvede per l'anno 1994 con i fondi di cui al cap. 12263 del bilancio di previsione del corrente esercizio, che viene istituito con la variazione di cui al successivo comma.
- 4. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione del corrente esercizio è apportata la seguente variazione:

#### Omissis.

5. Le somme anticipate ai sensi del precedente articolo 6, commi 4 e 6, sono introitate in apposito capitolo del bilancio di previsione, parte Entrata, che viene istituito, come competenza e cassa, con la seguente variazione:

#### Di nuova istituzione

Cap.24130 Rimborso da altre Amministrazioni delle somme anticipate ai sensi dei commi 4 e 6 dell' art. 6 della L.R. 11 luglio 1994 n. 50

# Art. 9

# Autorizzazione alle obbligazioni

Ai sensi dell' art. 162 della L.R. 6 maggio 1977 n. 28, la Giunta Regionale è autorizzata alla stipula dei contratti e, comunque, all'assunzione dell'obbligazione nei limiti dell'intera somma indicata per gli interventi previsti dalla presente legge.

#### Note

- 1. Espressione così sostituita con L.R. 21 luglio 1994, n. 55, art. unico.
- 2. Comma così sostituito con L.R. 21 luglio 1994, n. 55, art. unico.
- 3. Comma aggiunto con L.R. 31 agosto 1994, n. 71, art. unico.